



UFFICIO DI SORVEGLIANZA
per le Circoscrizioni dei Tribunali di
Alessandria - Acqui T. - Tortona
ALESSANDRIA
(tel. 0131-284520 fax 0131-231968)
via Gramsci 59

- Il Magistrato di Sorveglianza
- PREMESSO CHE:**
- il 19 settembre 2011 questo Ufficio approvava *ex art. 21, comma 4, O.F.* l'atto di ammissione al lavoro all'esterno emesso dalla Direzione della Casa di Reclusione di Alessandria nei confronti di B. F.;
 - per problemi connessi agli orari e/o al luogo di lavoro, peraltro, a tale approvazione non conseguiva la concreta esecuzione dell'attività lavorativa "ammessa ed approvata" (come comunicato dalla Casa di Reclusione di Alessandria);
 - il 2 novembre 2011, risolti codesti problemi, la Direzione della Casa di Reclusione di Alessandria emanava un "nuovo" atto di ammissione di B. F. al lavoro all'esterno, richiedendone nuovamente l'approvazione *ex art. 21, comma 4, O.P.*;
 - il 7 novembre 2011 questo Ufficio negava l'approvazione, atteso che la lettura della relazione di sintesi evidenziava:
 - a) la mancanza di revisione critica da parte del soggetto rispetto ai gravi reati di cui al titolo esecutivo (spaccio di stupefacenti, concorso in sequestro di persona e lesioni volontarie gravissime);
 - b) la brevità della pena espiata rapportata a quella ancora da espiare (essendo la pena stessa iniziata nell'aprile 2010 ed essendone prevista la fine per il settembre 2013);
 - c) la totale assenza di attività trattamentali "interne", di cui quella *ex art. 21 O.P.* dovrebbe rappresentare l'evoluzione;
 - *"in tema di ordinamento penitenziario, il provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno ha natura amministrativa. Identica natura hanno gli atti che, nel corso del procedimento finalizzato a tale provvedimento, la legge riserva all'autorità giudiziaria"* (così Cass. pen., Sez. I, 23/06/1993, n. 2985, Falcetta, in *Cass. Pen.*, 1995, 177, la quale ha aggiunto che la natura amministrativa dell'atto "esclude, l'esperibilità di mezzi di impugnazione previsti dal c.p.p., che non prevede al riguardo rimedi di sorta, nè è

ipotizzabile il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., non potendosi la materia, riservata all'autorità carceraria, farsi rientrare in quella relativa alla libertà personale”);

- nel nostro ordinamento vige il principio, per cui alla P.A. va riconosciuto il potere di rimuovere i suoi atti attraverso gli strumenti della revoca o del ritiro **in presenza di adeguate ragioni di pubblico interesse o di vizi di merito:** potere che trova legittimazione e conferma, in particolare, nel più generale principio dell'autotutela della pubblica amministrazione, che rappresenta una delle manifestazioni tipiche del potere amministrativo;
- quale atto amministrativo, pertanto, pure il provvedimento di approvazione pronunciato dal magistrato di sorveglianza *ex art. 21, comma 4, O.P.* può essere revocato o annullato in autotutela dallo stesso ufficio, che lo aveva precedentemente emesso: specialmente e *a fortiori* quando (come nella presente fattispecie) al provvedimento di approvazione non è concretamente seguita l'esecuzione dell'atto approvato;

P.Q.M.

dichiara che il proprio provvedimento emesso in data 7 novembre 2011 costituisce pure revoca e/o annullamento in autotutela del provvedimento di approvazione emesso da questo Ufficio il 19 settembre 2011.

Alessandria, 11 novembre 2011

Il Magistrato di Sorveglianza
(Dr. Giuseppe Vignera)